

Deliberazione n. 3

Del 28-06-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto	Modifica al Piano del fabbisogno del personale 2022/2024
----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

GIUNTA MUNICIPALE	Qualifica	Presenti	Assenti
Fanelli Mario	SINDACO	Presente	
SBOCCHIA MARCO	VICE SINDACO	Presente	
BELLOCCHIO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente	

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Francesco Loricchio;

Il Sig. Mario Fanelli in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- L'art. 91 del D.lgs. n. 267/00 secondo cui *“Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*.
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Dlgs. 25 maggio 2017, n. 75:
 - «2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
 - 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del Dl. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato con D.lgs. n. 75/17: “4. *Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con Dpcm. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici*”;

VISTE le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche*” contenute nel DM. 8 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 173 del 27 luglio 2018;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale di questo Comune n. 37 del 24.05.2022 avente ad oggetto “*piano triennale fabbisogno del personale del Comune di Capodimonte 2022-2024 e ricognizione eccedenze di personale anno 2022*”, con la quale si prevedeva la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

Categoria	Area/Settore	Annualità di copertura	Tabellare	Osservazioni
Assunzione di D1 Istruttore direttivo a tempo pieno (36 ore)	Amministrativo	2022	23.808,10	Assunzione mediante mobilità/concorso/graduatori a
Assunzione di D1 istruttore direttivo Tecnico part-time al 50% (n. 18 ore)	Tecnico	2022	11.904,05	Assunzione mediante mobilità/concorso
Aumento delle ore fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno per l' unità Cat. C1 istruttore amministrativo attualmente a 20 ore settimanali	Amministrativo	2022	9.725,03	

Aumento delle ore fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno per l' unità Cat. C1 istruttore di polizia locale attualmente a 30 ore settimanali	Polizia Locale	2022	3.644,89	
Assunzione di C1 istruttore Amministrativo - Contabile	Finanziario	2022	21.881,32	Assunzione mediante mobilità/concorso/graduatori a
TOTALE			70.963,39	

DATO ATTO che l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nel

l'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di

cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia

;

CONSIDERATO che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

RITENUTO necessario procedere alla modifica del piano triennale di fabbisogni del personale del Comune di Capodimonte 2022-2024, alla luce della normativa entrata in vigore con il DM 17 marzo 2020 a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione Comunale e per l'aggiornamento dei valori di spesa all'ultimo rendiconto approvato (2021);

RILEVATO, quindi che, con riferimento a quanto sopra, è necessario verificare, in questa sede, alla luce della normativa sopravvenuta le nuove facoltà assunzionali per questo ente, avendo riguardo a:

- A) nuove facoltà assunzionali a tempo indeterminato e rispetto del limite del contenimento della spesa di personale;
- B) rispetto del limite del lavoro flessibile;

Rispetto del limite delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e rispetto del limite del contenimento della spesa di personale;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- Art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

RITENUTO opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

VISTO il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2021, allegato alla presente deliberazione (All. B);

VERIFICATO CHE:

- per questo Comune, il rapporto tra spese di personale/entrate correnti calcolato è il seguente: **15,53%**;
- questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla **lettera b)**, dell'art. 3 del DM 17 marzo 2020 avendo n. 1683 abitanti;

DATO ATTO che gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;

- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale per i comuni che superano la soglia della tabella 1;

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2022/2023/2024	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
b	1000- 1999	28,60%	33,0% / 34,0% / 35,0%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
D	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
.....		

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

RILEVATO quindi, che questo Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla **lettera b)** ed avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 15,53 %, si colloca nella FASCIA 1– *COMUNI con un incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa*, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto della fascia demografica di cui alla tabella 1.

CONSIDERATO pertanto, che il Comune di Capodimonte potrà incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. **Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.**

A3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – Spese di personale 2021 =

$$(\text{€ } 2.217.822,24 * 28.60\%) - 344.468,36 = \text{€ } 289.828,80$$

SPESA TEORICA MASSIMA

$$(\text{SPESA DI PERSONALE 2020} + \text{INCREMENTO TEORICO}) = \\ 344.468,36 + 289.828,80 = \text{€ } 634.297,16$$

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

spese di personale * valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente =

$$\text{€ } 344.468,36 * 33,00\% = 113.674,55$$

TETTO DI SPESA CALMIERATO

$$(\text{SPESA DI PERSONALE 2021} + \text{INCREMENTO TAB. 2 PER FASCIA DEMOGRAFICA ENTE}) = \\ 344.468,36 + 113.674,55 = \text{€ } 458.142,91$$

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

- l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico.

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € **634.297,16**

Considerato che secondo l'art. 5 comma 2 del DM 17 marzo 2020 *“Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite*

di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione". Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM.

EVIDENZIATO inoltre, che la quota di resti assunzionali non ancora utilizzata del quinquennio 2015 - 2019 del Comune di Capodimonte è pari ad € **20.267,33**, come dettagliatamente indicato nell' allegato B2 ma che pertanto tali resti non possono essere utilizzati oltre il limite di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 che per questo comune è pari ad € 289.828,80 per l'anno 2022;

RILEVATA a tal fine, la necessità di adottare la modifica al fabbisogno del personale prevedendo la spesa per le nuove assunzioni per l'anno 2022, nelle more del rispetto dei valori soglia;

RITENUTO pertanto, di aggiornare il fabbisogno di personale del Comune di Capodimonte per il triennio 2022-2024, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, individuando i seguenti posti da ricoprire, come meglio indicato nel prospetto di seguito indicato:

Categoria	Area/Settore	Annualità di copertura	Tabellare	Osservazioni
Assunzione di D1 Istruttore direttivo a tempo pieno (36 ore)	Amministrativo/Contabile	2022	23.808,10	Assunzione mediante mobilità/concorso/graduatori a
Assunzione di D1 istruttore direttivo Tecnico (36 ore)	Tecnico	2022	23.808,10	Assunzione mediante mobilità/concorso/ Art. 110
Assunzione di D1 istruttore Amministrativo - Contabile (36h)	Finanziario	2022	23.808,10	Assunzione mediante mobilità/concorso/graduatori a
Assunzione B3 operaio qualificato (36 h)	Tecnico	2022	19.956,84	Assunzione mediante Mobilità/concorso/graduatori a
TOTALE			91.381,14	

DATO ATTO che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge n. 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO infine, l'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) lettera abrogata;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Ente rispetta, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 pari a € 562.631,51, al netto delle voci escluse, come risultante dall'Allegato B) alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che la dotazione organica dell'Ente è coerente con il criterio della *“dotazione di spesa potenziale massima”* indicato dalle Linee guida sui fabbisogni di personale (Dpcm. 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27 luglio 2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

Lavoro flessibile

ATTESO CHE, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *“4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”*è inserito il seguente periodo: *Le*

limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*;

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RICHIAMATO il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

spese per le assunzioni flessibili sostenute nel 2009 pari a € 19.490,00 come da conto annuale del personale anno 2009.

DATO ATTO CHE:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 25/03/2022 il piano di azioni positive per il triennio 2022/2024;
- A seguito di ricognizione, non sussistono eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

- con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n 13 del 31/08/2021, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL n.267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

ATTESO che con proprio verbale depositato in atti, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

VISTO il d.lgs.267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, in atti, ai sensi dell'art. 239 D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1) Di confermare le considerazioni espresse in premessa che motivano il ricorso alla presente deliberazione in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della L. n.241/1990 e s.m.i.;

2) Di modificare il piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2022/2024, nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, i seguenti inserimenti:

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2022

Categoria	Area/Settore	Annualità di copertura	Tabellare	Osservazioni

Assunzione di D1 Istruttore direttivo a tempo pieno (36 ore)	Amministrativo/Contabili	2022	23.808,10	Assunzione mediante mobilità/concorso/graduatoria
Assunzione di D1 istruttore direttivo Tecnico (36 ore)	Tecnico	2022	23.808,10	Assunzione mediante mobilità/concorso/ Art. 110
Assunzione di D1 istruttore Amministrativo - Contabile (36h)	Finanziario	2022	23.808,10	Assunzione mediante mobilità/concorso/graduatoria
Assunzione B3 operaio qualificato (36 h)	Tecnico	2022	19.956,84	Assunzione mediante Mobilità/concorso/graduatoria
TOTALE			91.381,14	

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2023-2024

- ***Nessuna assunzione***

3) Di dare atto che tale modifica del fabbisogno del personale 2022-2024 sarà ricompresa nella nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2022-2024;

4) Di procedere a derogare dall'art. 91 comma 4 del Tuel che prevede che non si possano utilizzare graduatorie per posti creati o trasformati successivamente all'indizione del con, dando applicazione alle modifiche introdotte all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 dall'art. 17, comma 1bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 che stabilisce quanto segue: 1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

5) Di dare atto che sulla base delle cessazioni ed assunzioni previste nel presente Piano si avrà l'evoluzione della dotazione organica triennio **2022/2024 come da allegato D;**

6) Di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

7) Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024;

8) Di dare mandato al Responsabile del settore Finanziario e personale di porre in essere tutti gli atti successivi e consequenziali;

9) Di autorizzare per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie nel limite di spesa stabilito dalla normativa vigente (**€ 19.490,00**) per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro e flessibile;

10) Di comunicare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. ”*

11) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali di categoria;

12) Di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale il presente provvedimento;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Regolarita' tecnica. Ai sensi dell'art. 49 del D Lgs del 18/08/2000 n.267, il sottoscritto Francesco Micarelli, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Capodimonte esprime **parere Favorevole** sulla proposta di deliberazione avanti riportata in ordine alla Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Francesco Micarelli

Regolarita' contabile. Visto il procedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e finanziaria con impegno a valere nell'intervento sopra descritto nell'ambito delle disponibilità finanziarie accertate in conformità all'art.151 del T.U. Ordinamento Enti Locali.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Francesco Micarelli

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Mario Fanelli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Loricchio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal al al n. del Registro delle Pubblicazioni

Dalla Residenza Comunale lì

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Loricchio

il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-06-2022 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Capodimonte lì

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Loricchio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Capodimonte lì 22-07-2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Loricchio

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993